

CONTENZIOSO

Processo tributario: la riforma porta i “magistrati tributari”

di Angelo Ginex



Uno dei **problemi strutturali** che negli anni ha animato **numerosi dibattiti** concerne la figura del **giudice tributario**.

Da più parti si è spesso sottolineato che nella **giurisdizione tributaria** risulterebbe violato uno dei **principi cardine** della nostra **carta costituzionale**, ossia quello di **autonomia e indipendenza dei giudici** sancito dall'[articolo 108 Cost.](#)

Ad ogni buon conto il **giudice delle leggi**, quando è stato chiamato a valutare la **questione dell'indipendenza** del **giudice tributario**, ha sempre **negato l'incostituzionalità** della disciplina con **diverse motivazioni**.

Di certo vi è però che, così come spesso contestato dagli operatori del diritto, sussistono **perplexità** in ordine all'**inquadramento** della **giustizia tributaria** nel **Ministero dell'economia**, all'appartenenza del **personale amministrativo** assegnato alla giurisdizione tributaria a **tale Ministero**, all'assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario e, infine, al **trattamento economico irrisorio**.

Recependo tali doglianze, il legislatore ha finalmente **riformato la figura del giudice tributario** prevedendo alcune **interessanti novità**, che a prima vista però, sotto il **profilo temporale**, non appaiono così **soddisfacenti** come avrebbero dovuto essere.

Infatti, l'[articolo 1 L. 130/2022](#) ha modificato in modo importante il **D.Lgs. 545/1992**, che regola l'ordinamento degli organi speciali di **giurisdizione tributaria** e l'organizzazione degli uffici di collaborazione.

Più precisamente l'[articolo 1, comma 1, lettera b\), L. 130/2022](#) ha aggiunto al **D.Lgs. 545/1992** l'[articolo 1-bis](#), il quale introduce anche nella giurisdizione tributaria il **“magistrato tributario”**, stabilendo che la **giurisdizione tributaria** è esercitata dai **magistrati tributari** e dai **giudici**

tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel **ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022**.

Quindi anche nel **processo tributario**, per la prima volta, viene introdotta la figura dei **magistrati tributari**, ossia di giudici la cui nomina, ai sensi del nuovo [articolo 4 D.Lgs. 545/1992](#), così come sostituito dall'[articolo 1, comma 1, lettera e\), L. 130/2022](#), potrà essere conseguita mediante un **concorso per esami** bandito in relazione ai **posti vacanti** e a quelli che si renderanno vacanti nel **quadriennio successivo**.

È questa la **vera pecca** della riforma in quanto **l'ingresso dei magistrati tributari** avverrà in maniera limitata, sarà **scaglionato nel tempo** e verosimilmente si svilupperà in un **arco temporale non ristretto**.

Il [comma 3 dell'articolo 1-bis D.Lgs. 545/1992](#) dispone che l'organico dei **magistrati tributari** è individuato in **448 unità** presso le corti di giustizia tributaria di **primo grado** e **128 unità** presso le corti di giustizia tributaria di **secondo grado**.

Per quanto concerne i **requisiti per l'ammissione** al concorso per esami, l'[articolo 4-bis D.Lgs. 545/1992](#), così come introdotto dall'[articolo 1, comma 1, lettera f\), L. 130/2022](#), stabilisce che a tale concorso pubblico, che consiste in una **prova scritta** e in una **prova orale** su una serie di materie specificamente previste, sono **ammessi** a partecipare i **laureati** che siano in possesso del **diploma di laurea in giurisprudenza** conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del **diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77)** o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.

È previsto altresì che il suddetto **concorso**, ai sensi dell'[articolo 4-ter D.Lgs. 545/1992](#), si svolga con **cadenza di norma annuale** in una o più sedi stabilite con il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale è bandito.

Inoltre, secondo quanto previsto dal nuovo [articolo 4-quinquies D.Lgs. 545/1992](#), i **magistrati tributari** nominati a seguito del **superamento del concorso** di cui si è detto, devono svolgere un **tirocinio formativo di almeno sei mesi** presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale e agli stessi si applicano le disposizioni in materia di **trattamento economico previsto per i magistrati ordinari**.

Da ultimo occorre evidenziare che l'[articolo 4, comma 1, lettera b\), L. 130/2022](#) ha introdotto l'[articolo 4-bis D.Lgs. 546/1992](#) al fine di disciplinare le ipotesi di **competenza del giudice monocratico**.

In particolare è previsto che le **corti di giustizia tributaria di primo grado** decidano in **composizione monocratica** le **controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono **escluse** invece le **controversie di valore indeterminabile**.

Il **valore della lite** è quello determinato ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), quindi è dato dall'**importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate**. Si tiene conto anche dell'**imposta virtuale** calcolata a seguito delle **rettifiche di perdita**.

Viene infine precisato che nel **procedimento** davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in **composizione monocratica** si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal **D.Lgs. 546/1992**, le **disposizioni** ivi contenute **relative ai giudizi in composizione collegiale**.